



COMUNE DI CASALMORO

Provincia di Mantova

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA INTERNA

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 42 del 17/09/2019



COMUNE DI CASALMORO

Provincia di Mantova

INDICE

Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Finalità e definizioni
Articolo 3	Ambito di applicazione
Articolo 4	Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza
Articolo 5	Responsabile e Incaricati
Articolo 6	Modalità di raccolta dei dati personali
Articolo 7	Obblighi degli operatori e modalità di ripresa
Articolo 8	Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia
Articolo 9	Informazione
Articolo 10	Diritti degli interessati
Articolo 11	Sicurezza dei dati
Articolo 12	Cessazione del trattamento dei dati
Articolo 13	Rinvio
Articolo 14	Modifiche regolamentari



COMUNE DI CASALMORO

Provincia di Mantova

Articolo 1

Oggetto

1. Oggetto del presente regolamento è la disciplina del trattamento di dati personali acquisiti mediante l'impianto di videosorveglianza interna attivato presso la sede municipale, sita in Via Pietro Nenni, nr. 33, Casalmoro.

Articolo 2

Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante le telecamere interne di videosorveglianza della sede comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. Il sistema informativo è configurato per ridurre al minimo l'utilizzo dei dati personali e identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possano essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
3. Presso l'Ufficio di Polizia Locale, sono posizionati monitors per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere interne.
4. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a. per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso l'Ufficio Polizia Locale e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata dalle stesse;
 - b. per il "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c. per "dato personale", si intende, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d. per "titolare", l'Ente Comune di Casalmoro, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e. per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;



COMUNE DI CASALMORO

Provincia di Mantova

- f. per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile debitamente formate;
 - g. per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - h. per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i. per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - j. per “dato anonimo”, il dato che in origine, a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - k. per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
 - l. Per “Data Protection Officer”, abbreviato DPO, il Responsabile per la protezione dei dati, nominato dal Sindaco con apposito provvedimento.
5. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

Articolo 3

Ambito di applicazione

- 1. L’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza interna viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:
 - a. *liceità*, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati e finalizzato allo svolgimento di funzioni istituzionali;
 - b. *proporzionalità*, con sistemi attuati con attenta valutazione;
 - c. *finalità*, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati, espliciti e legittimi;
 - d. *necessità*, con esclusione tassativa di un uso superfluo della videosorveglianza.

Articolo 4

Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell’impianto di videosorveglianza



COMUNE DI CASALMORO

Provincia di Mantova

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione presso la sede comunale di un impianto di videosorveglianza interno.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente; nello specifico le finalità perseguite sono così riassunte:
 - a. protezione e incolumità degli individui;
 - b. prevenzione, accertamento e/o repressione dei reati;
 - c. miglioramento dei servizi al pubblico volti ad accrescere la sicurezza dei cittadini ed, al contempo, dei dipendenti comunali;
 - d. prevenzione di atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale;
 - e. acquisizione di fonti di prova in caso di illeciti penali.
3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese della videosorveglianza e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti che transiteranno nell'area interessata.

Articolo 5

Responsabile e Incaricati

1. Il Comandante o il Responsabile dell'Ufficio di polizia locale o, in mancanza, il Sindaco in qualità di ufficiale di pubblica sicurezza, è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati.
2. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza e le disposizioni del presente regolamento.
3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni e istruzioni.
4. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Il Responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo; le chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti informatici; i dati eventualmente estrapolati per le finalità di cui al presente regolamento; le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi. Designa inoltre gli Incaricati.
6. Gli Incaricati al trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Titolare o dal Responsabile.

Articolo 6

Modalità di raccolta dei dati personali



COMUNE DI CASALMORO

Provincia di Mantova

1. Dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b. raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4;
 - c. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d. conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 7;
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza interno, sia fisse che mobili, installate in conformità all'elenco dei siti di ripresa di cui all'allegato che segue, secondo le necessità di controllo che via via si rappresenteranno.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2) consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
4. Inoltre alcune delle telecamere (di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento) sono dotate di brandeggio, di zoom ottico e digitale e possono essere dotate di infrarosso e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale.
5. Il titolare del trattamento dei dati personali e gli incaricati si obbligano a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.
6. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del Comando di Polizia Locale. In questa sede vengono registrate le immagini delle videocamere su appositi server dedicati, posizionati in stanze protette, accessibili solo al personale autorizzato/ registrate su supporto digitale. Solamente nella sede della Polizia Locale e nelle centrali operative delle Forze di Polizia collegate è possibile la visualizzazione su monitor delle immagini di ripresa.
7. Il termine massimo di durata della conservazione dei dati derivanti dalle attività di videosorveglianza è limitato alle 24 ore successive alla registrazione, fatte salve documentate esigenze di ulteriore conservazione.
8. In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alle 24 ore, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, e comunque essere ipotizzata dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità.
9. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a



COMUNE DI CASALMORO

Provincia di Mantova

concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.

10. La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
11. Il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare, al momento prefissato, l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
12. In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di soppressione dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare.
13. I sistemi sono configurati in modo da attivare l'integrale cancellazione automatica da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati delle informazioni, allo scadere del termine previsto dal precedente comma 7.

Articolo 7

Obblighi degli operatori e modalità di ripresa

1. I sistemi interni disciplinati dal presente regolamento devono consentire esclusivamente il monitoraggio delle aree interne della sede comunale, specificatamente individuate, come da allegato alla presente.
2. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere strettamente limitato a casi di documentata necessità.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, le immagini possono essere riesaminate, nel limite di tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 2 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile del trattamento.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 8

Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia



COMUNE DI CASALMORO

Provincia di Mantova

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'Incaricato o il Responsabile provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
2. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo, l'incaricato procederà all'estrapolazione delle stesse su supporti digitali.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.
4. Nel caso in cui gli organi della Polizia di Stato o della Polizia Locale, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e trattamento dati.

Articolo 9

Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Casalmoro, in ottemperanza a quanto stabilito dal Codice in materia di protezione dei dati personali, dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e della deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente nelle aree interne della sede municipale in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: *"Area Videosorvegliata – la registrazione viene effettuata dal Servizio di Polizia Locale del Comune di Casalmoro per fini riguardanti l'incolumità e la sicurezza degli individui e la tutela del patrimonio comunale- Art. 13 GDPR n. 2016/679/UE e della Deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010"*;
2. Il supporto con l'informativa dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando eventualmente attivo in orario notturno; potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
3. In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto è tenuto a fornire anche oralmente un'informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art. 13 del GDPR.

Articolo 10

Diritti degli interessati



COMUNE DI CASALMORO

Provincia di Mantova

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) Di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) Di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) Di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
6. Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento.
7. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.



COMUNE DI CASALMORO

Provincia di Mantova

8. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo; viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.

Articolo 11

Sicurezza dei dati

1. Alla sala server del Comando della Polizia Locale del Comune di Casalmoro, dove sono custoditi i videoregistratori digitali, può accedere, oltre al Titolare e al Responsabile:
 - a. solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente formato sull'utilizzo dell'impianto e incaricato per iscritto dal Responsabile;
 - b. il personale tecnico esterno dell'azienda che interviene in caso di manutenzione del sistema;
2. La sala di controllo master è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata in Via Pietro Nenni, 33 presso il Comando della Polizia Locale di Casalmoro e non è accessibile al pubblico.
3. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.
4. Dovranno quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica).
5. Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:
 - a. in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
 - b. deve essere attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di effettuare operazioni di cancellazione o duplicazione dei dati;
 - c. per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche e/o organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
 - d. nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele. In particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle



COMUNE DI CASALMORO

Provincia di Mantova

- immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
- e. qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;
 - f. la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per l'eventuale trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).
6. A norma delle disposizioni emanate dal Garante si stabilisce che il Titolare o il Responsabile debbano designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.

Articolo 12

Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a. distrutti;
 - b. ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
 - c. conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato nei termini previsti dalla legge.

Articolo 13

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni del Regolamento Unione Europea 2016/679, del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., nonché alle prescrizioni riportate nel Provvedimento in materia di videosorveglianza, adottato dal Garante per la protezione dei dati personali con propria deliberazione del 8 aprile 2010. (10A05072) pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e s.m.i.



COMUNE DI CASALMORO

Provincia di Mantova

Articolo 14

Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati da parte del Consiglio Comunale nei casi di revisione normativa in materia di trattamento dei dati personali e in materia di videosorveglianza.